

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE NEL CAMPO DELLA GENETICA MOLECOLARE PER UN PERIODO DI 12 MESI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” - CODICE CIG N. 4941278798

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE

03.04.2013

DOMANDA n. 8

Si chiede se è possibile effettuare il pagamento della garanzia provvisoria direttamente presso la Vostra tesoreria e con quali modalità?

Risposta:

Si, è' possibile effettuare il pagamento della garanzia provvisoria direttamente presso la tesoreria della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Via Venezian, 1 20133 Milano intestato alla Fondazione stessa. A comprova di tale versamento la Banca rilascerà la ricevuta che dovrà essere trasmessa tra la documentazione amministrativa.

DOMANDA n. 9

Per quanto riguarda l’impegno di un “fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto” di cui all’ Art.75 comma 8 D.Lgs.163/2006, tra l’altro adempimento a pena di esclusione, poiché esso si riferisce esclusivamente al fideiussore, riteniamo non possa applicarsi alla differente situazione del deposito della cauzione definitiva che rappresenta un’ipotesi alternativa alla “garanzia fideiussoria”.

Ciononostante, intenderemmo dare comunque applicazione alla citata disposizione assumendo in prima persona, quale concorrente, ed eventualmente, con l’ulteriore contributo di un soggetto terzo non bancario / assicurativo, l’impegno a costituire/depositare garanzia fideiussoria / cauzione definitiva.

Diversamente, avremmo il paradosso di un soggetto che, mentre deposita la cauzione in contanti, è costretto a rivolgersi a un terzo, operatore professionale (banca o assicurazione) per perfezionare il suo impegno (alla costituzione della cauzione definitiva).

Risposta:

L’art.75 comma 8 del D.Lgs.163/2006 prevede l’impegno di un garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto indipendentemente dalla forma in cui è stata prestata la cauzione provvisoria.

Si precisa infine che il termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti è scaduto, infatti ai sensi dell’art. 9 del disciplinare eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate entro il perentorio termine di 7 giorni lavorativi antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.